

# dossier

XIX Legislatura

6 novembre 2024

## Norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario

D.L. 137/2024 – A.C. 2128



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) – ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 362/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it) – ✕ [@CD\\_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 356/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

*D24137b.docx*

# INDICE

## SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale*).....5
- Articolo 2 (*Modifiche agli articoli 380, 382-bis e 550 del codice di procedura penale*).....11
- Articolo 3 (*Clausola d'invarianza finanziaria*) .....25
- Articolo 4 (*Entrata in vigore*) .....26



## **Schede di lettura**



## **Articolo 1** *(Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale)*

L'**articolo 1**, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, da un lato, **estende l'ambito di applicazione delle sanzioni previste per le lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie** e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, di cui dall'art. 583-*quater*, secondo comma, c.p., **al personale che svolge servizi di sicurezza** complementari alle predette attività e, dall'altro, introduce la fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, nonché **al personale che svolge servizi di sicurezza** complementari alle predette attività.

Più nel dettaglio l'art. 1 del decreto-legge, al **comma 01**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sul comma secondo dell'art. 583-*quater* c.p., che prevede una sanzione specifica, ovvero la **reclusione da 2 a 5 anni**, nell'ipotesi di **lesioni** cagionate, nell'esercizio o a causa delle funzioni, del servizio o dell'attività:

- **al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria;**
- **a chiunque svolga attività ausiliarie** di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Con la modifica in esame, **tale pena viene riconosciuta anche in caso di lesioni al personale che svolge servizi di sicurezza** complementari in conformità alla legislazione vigente.

Con riferimento al delitto di cui all'art. 583-*quater* c.p. (*Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*), si ricorda che la [legge 14 agosto 2020, n. 113](#), ha introdotto norme specifiche volte a tutelare la **sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**. In tale contesto, l'articolo 4 della citata legge ha esteso l'ambito di applicazione delle pene previste dal primo comma dell'art. 583-*quater* (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime)

al caso di **lesioni personali gravi o gravissime** cagionate «a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività».

La citata legge del 2020 (art. 5) ha altresì introdotto una circostanza **aggravante comune** (art. 61, numero 11-*octies* c.p.) destinata a trovare applicazione nei casi di delitto commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. Per i reati così aggravati è prevista la procedibilità d'ufficio.

Da ultimo, l'art. 4 del [decreto legge 30 marzo 2023, n. 34](#), convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha inasprito il regime sanzionatorio applicabile alle **lesioni semplici** cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la **pena della reclusione da due a cinque anni** (583-*quater*, comma 2, c.p.)

Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 583 c.p., per lesione grave si intende quella che comporta una malattia superiore ai quaranta giorni; mentre per lesione gravissima, si intende quella che comporta, alternativamente, una malattia insanabile, una mutilazione, la perdita di un senso, lo sfregio permanente del viso.

Il **comma 1** dell'articolo in commento, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, introduce un ulteriore comma nell'articolo 635 c.p., con il quale si punisce con la pena della **reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque**, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-*quater*, comma secondo, come modificato dal comma 01 dell'articolo in commento, **distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario**.

Si ricorda che l'art. 582 del codice penale, relativo al reato di **lesioni**, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

Il decreto-legge introduce quindi un'ipotesi aggravata del reato di danneggiamento. La scelta viene motivata dalla **relazione illustrativa** in considerazione delle modalità in cui la condotta di danneggiamento è posta in



essere e delle sue conseguenze anche in termini di compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture.

Ai sensi dell'articolo 635 c.p., primo comma, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. Il fatto costitutivo del danneggiamento deve essere accompagnato dalla violenza alla persona o dalla minaccia. Il secondo comma dell'articolo 635 c.p. punisce con la medesima pena coloro che distruggono, disperdono, deteriorano o rendono, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 (si tratta di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza); opere destinate all'irrigazione; piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

È poi prevista un'ipotesi aggravata della fattispecie che ricorre quando il danneggiamento è commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. In tali casi è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro. Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché nell'ipotesi di **danneggiamento aggravato dall'esposizione a pubblica fede**, il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

La disposizione prevede anche una **aggravante** speciale ad effetto comune (**la pena è aumentata fino ad un terzo**) che ricorre quando il fatto è commesso da più persone riunite.

Con riguardo alla aggravante è opportuno rammentare che secondo la Cassazione (**Cass., sez. II, Sentenza n. 3124 del 2023**) la “circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, di natura oggettiva, richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia”. Ed ancora l’“aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell’azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli

che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza” (Cass., sez. II, Sentenza n. 46221 del 2023). Ai fini della configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite, “è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse” (Cass., sez. V, Sentenza n. 12743 del 2020).

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall’art. 1 del D.L. 137/2024
Art. 583- <i>quater</i> <i>(Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali)</i>	Art. 583- <i>quater</i> <i>(Idem)</i>
Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.	<i>Identico.</i>
Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.	Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e <b>servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente</b> , nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.

Art. 635 ( <i>Danneggiamento</i> )	Art. 635 ( <i>Idem</i> )
<p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<i>Identico</i>
<p>Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;</li> <li>2. opere destinate all'irrigazione;</li> <li>3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;</li> <li>4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.</li> </ol>	<i>Identico</i>
<p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro</p>	<i>Identico</i>
	<p><b>Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private,</b></p>

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 137/2024
	<b>con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste dall'articolo 583-<i>quater</i>, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.</b>
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna	<i>Identico</i>
Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità	<i>Identico</i>

## Articolo 2

### *(Modifiche agli articoli 380, 382-bis e 550 del codice di procedura penale)*

L'**articolo 2**, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'**arresto obbligatorio in flagranza** e, a determinate condizioni, l'**arresto in flagranza differita** per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Si prevede, inoltre, l'applicazione del procedimento con **citazione diretta a giudizio** per il reato di danneggiamento di cui all'art. 635, quarto comma c.p., come introdotto dall'art. 1 del decreto in esame.

In particolare, la **lettera a)** del comma 1, inserisce nel secondo comma dell'**articolo 380 del codice di procedura penale due nuove lettere**, al fine di ricomprendere nel novero dei reati per i quali è previsto l'**arresto obbligatorio in flagranza**:

- il delitto, disciplinato dall'art. 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, di **lesioni personali** commesso a danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (lett. a-*ter*);
- il delitto di **danneggiamento** previsto dall'art. 635, quarto comma, del codice penale (lett. a-*quater*), come introdotto dall'art. 1 del decreto-legge in esame (su cui si veda la relativa scheda di lettura *supra*).

Per quanto riguarda l'esatta individuazione delle **professioni sanitarie e socio-sanitarie** richiamate nella disposizione in commento, si rinvia al [Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3](#).

*Si segnala che l'art. 583-*quater*, secondo comma, del codice penale è stato modificato ad opera del comma 01 dell'articolo 1 del decreto in commento, che ha incluso nella fattispecie ivi prevista la lesione a danno del personale che svolge servizi di sicurezza complementare. Le lesioni nei confronti di tali soggetti non sembrerebbero incluse nell'ambito di applicazione della previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso a-*ter*), che, nel richiamare il delitto di cui all'art. 583-*quater*, secondo comma, fa esclusivo riferimento alle lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. Si valuti, pertanto, l'eventuale esigenza di coordinamento delle richiamate disposizioni.*

La **lettera b)** del comma 1, modificata nel corso dell'esame presso il Senato, inserisce nell'articolo **382-bis del codice di procedura penale un nuovo comma 1-bis**, diretto a consentire l'arresto in **flagranza differita** nel caso di **delitti non colposi** per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle **strutture sanitarie o socio-sanitarie** residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, **in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria**, nonché di chiunque svolga **attività ausiliarie** di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa delle funzioni, del servizio o delle attività svolte ovvero commessi **su cose che si trovano all'interno della struttura o che comunque sono destinate al servizio sanitario o socio-sanitario**.

*Dal tenore letterale della disposizione non sembrerebbero essere incluse nel campo di applicazione del nuovo comma 1-bis dell'art. 382-bis c.p.p., le condotte poste in essere in danno di soggetti che svolgono servizi di sicurezza complementare di cui all'art. 583-quater c.p., comma secondo, come modificato dall'art. 1 del decreto in esame.*

Al ricorrere di tali condizioni, la nuova disposizione consente di procedere all'arresto "differito", quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, in applicazione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 382-bis c.p.p.

Più precisamente, l'arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l'autore del reato, sulla base di **documentazione videofotografica** o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attestino, in modo **inequivocabile, la realizzazione del fatto**.

In ogni caso, l'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, **entro quarantotto ore dal fatto**.

#### **Arresto in flagranza differita**

L'arresto è una misura precautelare disciplinata dagli articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale, che consiste in una provvisoria restrizione della libertà personale disposta dalla polizia giudiziaria al ricorrere dello stato di flagranza. Tale misura trova fondamento costituzionale nel **terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione**, a tenore del quale «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati

entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

La nozione normativa di “stato di flagranza” comprende situazioni diverse, accomunate da un'unica disciplina.

Anzitutto, ai sensi dell'articolo 382 c.p.p., è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato. Accanto a questa ipotesi di **flagranza c.d. propria**, la medesima disposizione codicistica prevede altre due figure, tradizionalmente definite di “**quasi flagranza**”. Si tratta, in particolare, dello stato di chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone; ovvero chi è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia compiuto il reato immediatamente prima.

La **flagranza “differita”** è, invece, un istituto che consente, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, di considerare comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Tale istituto è stato introdotto nell'ordinamento dal [decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28](#), di modifica della [legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), al fine di contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive e successivamente ne è stato esteso l'ambito di applicazione ad ulteriori fattispecie.

In particolare, l'art. 8, comma 1-ter, della, citata legge n. 401 del 1989, prevede che nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. L'arresto è, inoltre, consentito in caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. “daspo”).

Successivamente, il [decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14](#), ha consentito l'arresto in flagranza differita (art. 10, comma 6-*quater*) anche nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

Lo strumento dell'arresto differito è stato, in entrambi i casi citati, introdotto in via transitoria: originariamente la misura poteva essere applicata fino al 30 giugno 2005, termine poi prorogato più volte con provvedimenti d'urgenza, fino al differimento al 30 giugno 2020 previsto dal decreto-legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-*ter*). Senonché, [l'articolo 15 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53](#), ha “stabilizzato” l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è

obbligatorio o facoltativo l'arresto; per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto.

Inoltre, il [decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130](#), recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, ha previsto (art. 6) l'applicazione dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS).

Da ultimo, la [legge 24 novembre 2023, n. 168](#), recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, ha introdotto (art. 10) nel codice di procedura penale il **nuovo articolo 382-bis** che consente l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

La **Corte di cassazione** (Sez. VI, 18 aprile 2007, n.17178) ha ritenuto **manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale** in relazione all'art. 13, terzo comma, Cost., della disciplina dell'arresto in "flagranza differita", previsto dall'art. 8 comma 1-ter della legge 13 dicembre 1989 n. 401, nella parte in cui consente alla polizia giudiziaria di eseguire l'arresto non nell'immediatezza del fatto. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato «la ragionevolezza della previsione che, per effetto di **fenomeni eccezionali**, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio-temporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato».

Più di recente, inoltre, la Cassazione (Sez. VI, 16 dicembre 2015, n. 2633) ha precisato che, ai fini della legittimità dell'arresto differito eseguito in occasione di manifestazioni sportive, «l'impossibilità di procedere all'arresto nell'immediatezza per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica deve essere desunta da specifici elementi di fatto, essendo, altresì, necessaria la ricorrenza di motivi di necessità e di urgenza tali da imporre un intervento oltre i termini previsti per l'arresto immediato, senza la possibilità di attendere l'attivazione dell'ordinario procedimento di richiesta di emissione di una misura cautelare».

Infine, pronunciandosi per la prima volta sulla misura prevista dall'articolo 382-bis del codice di procedura penale, la Corte di cassazione (Sez. VI, 20 marzo 2024, n. 16668) ha ribadito il proprio orientamento, inteso a valorizzare l'«aumento esponenziale dei casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi [...] quale fenomeno eccezionale» che giustifica l'ampliamento della misura dell'arresto in flagranza differita ai reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, nonostante tale misura precautelare si ponga «**in contrasto con la immediata ed autonoma percezione**, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato», mancando quella contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale su cui si fonda l'eccezionale attribuzione, ai sensi dell'art. 13 Cost., alla polizia giudiziaria



(o al privato) del potere di privare della libertà una persona (sul punto, si veda anche Cass., Sez. un., 24 novembre 2015, n. 39131).

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato è stata inserita la **lettera b-bis**) volta a modificare l'art. 550 c.p.p. che disciplina i casi di **citazione diretta a giudizio**.

L'art. 550 c.p.p. al comma 1 prevede che il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì quando si procede per una serie di reati indicati dal comma 2 del medesimo art. 550 c.p.

La modifica in commento inserisce nel comma 2 dell'art. 550 c.p.p. il riferimento al reato di cui all'art. 635, quarto comma, c.p., introdotto dall'art. 1 del decreto-legge in esame (su cui si veda *supra*). Conseguentemente, anche con riferimento a tale ultima fattispecie il pubblico ministero può esercitare l'azione penale con la citazione diretta in giudizio.

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 137/2024
Art. 380 <i>(Arresto obbligatorio in flagranza)</i>	Art. 380 <i>(idem)</i>
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.	<i>Identico</i>
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:	2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 137/2024</b>
<p><i>a)</i> delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>a-bis)</i> delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;</p> <p><i>b)</i> delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;</p> <p><i>c)</i> delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>d)</i> delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-<i>bis</i>, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-<i>ter</i>, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale</p>	<p><i>a)</i> delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>a-bis)</i> delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;</p> <p><b><i>a-ter)</i> delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-<i>quater</i>, secondo comma, del codice penale;</b></p> <p><b><i>a-quater)</i> delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale;</b></p> <p><i>b)</i> delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;</p> <p><i>c)</i> delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>d)</i> delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-<i>bis</i>, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-<i>ter</i>, commi primo e</p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 137/2024</b>
<p>pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-<i>quinquies</i> del codice penale;</p> <p><i>d.1)</i> delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-<i>bis</i>, secondo comma, del codice penale;</p> <p><i>d-bis)</i> delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-<i>bis</i>, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-<i>octies</i> del codice penale;</p> <p><i>d-ter)</i> delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-<i>quater</i>, primo e secondo comma, del codice penale;</p> <p><i>e)</i> delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-<i>bis</i>), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p><i>e-bis)</i> delitti di furto previsti dall'articolo 624-<i>bis</i> del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p><i>f)</i> delitto di rapina previsto</p>	<p>secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-<i>quinquies</i> del codice penale;</p> <p><i>d.1)</i> delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-<i>bis</i>, secondo comma, del codice penale;</p> <p><i>d-bis)</i> delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-<i>bis</i>, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-<i>octies</i> del codice penale;</p> <p><i>d-ter)</i> delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-<i>quater</i>, primo e secondo comma, del codice penale;</p> <p><i>e)</i> delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-<i>bis</i>), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p><i>e-bis)</i> delitti di furto previsti dall'articolo 624-<i>bis</i> del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo</p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 137/2024</b>
<p>dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;</p> <p><i>f-bis</i>) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;</p> <p><i>g</i>) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p><i>h</i>) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;</p> <p><i>i</i>) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>l</i>) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni,</p>	<p>comma, numero 4), del codice penale;</p> <p><i>f</i>) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;</p> <p><i>f-bis</i>) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;</p> <p><i>g</i>) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p><i>h</i>) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;</p> <p><i>i</i>) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>l</i>) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare</p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 137/2024</b>
<p>dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;</p> <p><i>l-bis)</i> delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p><i>m)</i> delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i>, <i>d)</i>, <i>f)</i>, <i>g)</i>, <i>i)</i> del presente comma;</p> <p><i>m-bis)</i> delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p><i>m-ter)</i> delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;</p>	<p>previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;</p> <p><i>l-bis)</i> delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p><i>m)</i> delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i>, <i>d)</i>, <i>f)</i>, <i>g)</i>, <i>i)</i> del presente comma;</p> <p><i>m-bis)</i> delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p><i>m-ter)</i> delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al</p>

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 137/2024
<p><i>m-quater</i>) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-<i>bis</i>, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria;</p> <p><i>m-quinquies</i>) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.</p>	<p>decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;</p> <p><i>m-quater</i>) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-<i>bis</i>, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria;</p> <p><i>m-quinquies</i>) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.</p>
<p>3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.</p> <p>Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona</p>	<p><i>Identico</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 137/2024</b>
offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90- <i>bis</i> .	
Art. 382- <i>bis</i> ( <i>Arresto in flagranza differita</i> )	Art. 382- <i>bis</i> ( <i>idem</i> )
1. Nei casi di cui agli articoli 387- <i>bis</i> , 572 e 612- <i>bis</i> del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.	<i>Identico</i>
	<b>1-<i>bis</i>. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere</b>

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 137/2024</b>
	<b>immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.</b>
Art. 550 <i>(Casi di citazione diretta a giudizio)</i>	Art. 550 <i>(idem)</i>
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.	<i>Identico</i>
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337 bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590 bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma,	2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337 bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590 bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo <b>e quarto</b>



<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 137/2024</b>
<p>640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del Codice Penale, nonché quando si procede per i reati previsti:</p> <p>a) dall'articolo 291-<i>bis</i> del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;</p> <p>b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;</p> <p>d) dagli articoli 75, comma 2, 75-<i>bis</i> e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>e) dall'articolo 55 quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>f) dagli articoli 5, comma 8-<i>bis</i>, 10, comma 2-<i>quater</i>, 13, comma 13-<i>bis</i>, e 26-<i>bis</i>, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.</p>	<p>comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del Codice Penale, nonché quando si procede per i reati previsti:</p> <p>a) dall'articolo 291-<i>bis</i> del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;</p> <p>b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;</p> <p>d) dagli articoli 75, comma 2, 75-<i>bis</i> e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>e) dall'articolo 55 quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>f) dagli articoli 5, comma 8-<i>bis</i>, 10, comma 2-<i>quater</i>, 13, comma 13-<i>bis</i>, e 26-<i>bis</i>, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;</p> <p>g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.</p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 137/2024</b>
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.	<i>Identico</i>

**Articolo 3**  
*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

L'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria** generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge.

L'**articolo 3** prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Articolo 4** *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 4** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **2 ottobre 2024**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

